

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 46

giovedì, 26 settembre 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 settembre 2013, n. **52/R**

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.**

18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”). *pag. 3*

Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R “Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. 23 marzo 2000, n. 42)”. *” 4*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2013, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42").

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 44 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 46 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) ed in particolare l'articolo 69, comma 3 bis, come modificato dalla legge regionale 7 maggio 2013, n. 21;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42");

Vista la risoluzione n. 186 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013, con la quale si impegnava la Giunta ad approvare le integrazioni al d.p.g.r. 18/R/2001;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 luglio 2013 n. 587;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2013;

Visto il parere favorevole con raccomandazione del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 settembre 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la delibera di Giunta Regionale 9 settembre 2013, n. 749;

Considerato quanto segue:

1. per quanto riguarda le opere di facile rimozione e sgombero realizzate sul demanio marittimo oggetto di concessione e collegate alle attività turistico-ricreative svolte dagli stabilimenti balneari, la finalità è quella - peraltro già soddisfatta per altre tipologie di imprese turistiche, quali alberghi, campeggi, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, per le quali sono stabiliti alcuni elementi tecnici, dimensionali e di dettaglio costruttivo/edilizio - di fornire ai comuni indicazioni univoche, costituite da elementi oggettivi e tecnici, per facilitare la riconoscibilità delle strutture da ritenere facilmente amovibili, consentendo loro di svolgere le funzioni amministrative in maniera omogenea. A tal fine, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche costruttive, si stabilisce che le opere esistenti, se sono state costruite con certi materiali e tecniche, sono considerate di facile rimozione e sgombero e si definisce anche la procedura amministrativa per l'ottenimento di tale riconoscimento. Infatti, in base all'evoluzione della tecnica intervenuta negli ultimi anni sia nell'uso di nuovi materiali che nelle tipologie costruttive dei manufatti edilizi, si realizzano oggi strutture anche rilevanti che possono essere rimosse in modo facile, consentendo la riduzione in pristino dei luoghi nello stato originario;

2. per quanto riguarda le attività accessorie che possono essere svolte negli stabilimenti balneari, sono stabiliti alcuni indirizzi univoci per i comuni anche al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico balneari.

3. di accogliere parzialmente la raccomandazione fornita nel parere del Consiglio delle autonomie locali ed adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Inserimento dell'articolo 44 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“Art. 44 bis

Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative

1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1 esistenti e regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare al comune, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono considerate non amovibili.”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 46 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“Art. 46 bis

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari

1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

3. L'esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

6. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

7. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) ed a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 settembre 2013

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R "Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. 23 marzo 2000, n. 42)".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento dà attuazione alla l.r. 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

2. Agli effetti del presente regolamento:

- per "testo unico" si intende la l.r. 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

- per "APT" si intende l'Agenzia per il Turismo di cui agli articoli 11 e seguenti del testo unico;

- per "uffici di informazione regionale" e per "uffici di informazione locale" si intendono gli uffici di informazione e accoglienza turistica che erogano servizi rispettivamente a carattere regionale e a carattere locale;

- per "ambiti territoriali" di cui al titolo II del presente regolamento si intendono gli ambiti turistici richiamati dall'articolo 10 del testo unico.

Art. 2

Dati contenuti in albi ed elenchi

1. I dati personali presenti negli albi ed elenchi di cui al testo unico e di cui al presente regolamento, tenuti ed aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

TITOLO II INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Capo I

Servizi di informazione e accoglienza turistica

Art. 3

Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei servizi

1. Gli uffici di informazione regionale sono situati, di norma, nel comune dove ha sede l'APT, nei centri turistici di maggior richiamo e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito.

2. Gli standard tecnici relativi agli uffici di informazione regionale e locale sono definiti nell'allegato A; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 6.

3. Gli standard tecnici definiti dall'allegato A sono adottati dagli uffici di informazione istituiti a decorrere dal 15 aprile 2000; gli uffici già esistenti a tale data adeguano i propri standard compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei locali ove sono ubicati.

4. Gli standard tecnici relativi ai servizi a carattere regionale e locale sono definiti nell'allegato B; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento.

5. Il controllo in merito al rispetto degli standard tecnici di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Provincia che, in caso di perdita dei requisiti, dispone il divieto dell'uso dei segni distintivi di cui all'articolo 4.

6. Tra i servizi offerti presso gli uffici di informazione regionale e locale può esservi la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive della Toscana. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.

7. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggi e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal presente capo.

8. Il solo servizio di prenotazione di soggiorni in strutture ricettive del territorio di competenza per i turisti che accedono agli uffici può essere effettuato direttamente dal personale addetto agli uffici di informazione regionale o locale, compresi i soggetti terzi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c) del testo unico. La Provincia definisce il territorio di competenza o individuandolo nel territorio del Comune in cui è collocato l'ufficio, o anche dei comuni limitrofi, o dell'APT. Le modalità della prenotazione e i rapporti con i gestori delle strutture ricettive interessate

ad usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione.

9. Per il servizio di prenotazione di cui al comma 8 l'utenza interessata corrisponde all'ufficio di informazione un importo non superiore al cinque per cento del costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in posizione perfettamente visibile da parte dell'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.

10. La Provincia, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 8, comma 4 del testo unico, individua i servizi di cui ai commi 6 e 7 da erogare presso gli uffici di informazione regionale e locale. I servizi esistenti possono essere erogati fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; decorso tale termine devono adeguarsi alle disposizioni della Provincia. Con il Programma annuale di promozione economica la Giunta Regionale può individuare i servizi da erogare presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale svolti dalla Regione.

Art. 4

Uso dei segni distintivi

1.¹ I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.

2. Possono utilizzare i segni distintivi di cui al comma 1 gli uffici di informazione istituiti dalle APT e dagli Enti locali in possesso degli standard previsti dal regolamento.

Art. 5

Affidamento dei servizi a soggetti terzi

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7 del testo unico possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attività. I servizi locali possono essere affidati alle Pro-loco di cui all'articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.

2. Il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista dagli standard di cui all'allegato B.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto l'appalto.

4. Il servizio di informazione locale può essere affidato mediante convenzione qualora vi sia un'unica associazione Pro-loco operante nella località in cui ha sede l'ufficio.

5. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente capo, non possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica. L'agenzia di viaggio e turismo che eroga i servizi di cui all'articolo 3 comma 7 deve usare la propria denominazione e ragione sociale nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.

6. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'affidamento degli altri servizi di informazione e accoglienza turistica.

Art. 6

Comitato tecnico di coordinamento per i servizi

1. Per garantire un costante raccordo tra l'attività della Regione, degli Enti locali e delle APT in materia di servizi di informazione e accoglienza turistica allo scopo di erogare tali servizi in forma omogenea negli ambiti territoriali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il servizio di informazione e accoglienza turistica.

2. Fanno parte del Comitato cinque direttori di APT a rotazione, il Dirigente della struttura regionale preposta alla materia, un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane (URPT), un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro-loco d'Italia (UNPLI), un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCENM), un rappresentante dell'Unioncamere Toscana, un rappresentante del Comitato regionale Consumatori, un esperto designato dalle associazioni di categoria più rappresentative delle imprese turistiche. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera durata della legislatura.

3. Per ogni membro effettivo deve essere designato un supplente.

4. Un funzionario della Giunta Regionale, appartenente alla struttura regionale preposta alla materia, svolge le funzioni di segretario.

5. Il Comitato si riunisce una volta ogni sei mesi o su richiesta di sei membri effettivi.

6. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità.

7. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 4, il Comitato può elaborare documenti tecnici al fine di promuovere processi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza.

Capo II

Associazioni Pro-loco

Art. 7

Attività delle Pro-loco

1. Le Pro - loco cooperano con gli enti locali per:

- a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.

2. Tra le attività di cui al comma 1 è compreso l'affidamento, da parte degli Enti locali, alle Pro-loco iscritte agli albi provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 8

Iscrizione agli albi provinciali

1. Per l'iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alle norme del Libro I Titolo II del codice civile;
- b) l'associazione deve aver già operato per almeno due anni;
- c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale l'associazione Pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. La Provincia, sentito il Comune interessato, prov-

vede in ordine all'iscrizione dell'associazione Pro-loco nell'albo provinciale.

4. Qualunque modificazione dello statuto di un'associazione Pro-loco iscritta all'albo deve essere comunicata, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della modifica, alla Provincia, che ne verifica la conformità con i requisiti previsti dal presente capo.

Art. 9

Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere, in cooperazione con gli Enti Locali, le attività di cui all'articolo 22 del testo unico e ottenere l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 10

Aggiornamento degli albi provinciali

1. La Provincia provvede all'aggiornamento dell'albo.

2. Qualora sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione Pro-loco, a richiesta della Provincia, non provveda a ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 7, la Provincia stessa ne dispone la cancellazione dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni al Comune territorialmente competente.

TITOLO III

IMPRESE TURISTICHE

Capo I

Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione Prima

Alberghi e residenze turistico-alberghiere

Art. 11²

Disposizioni generali

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.

3. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

4. Nelle strutture ricettive di cui al presente titolo deve essere garantito ai lavoratori il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, degli accordi sindacali territoriali nonché quelli di secondo grado finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomala.

Art. 12³ Requisiti minimi

1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 4 del testo unico;

b)⁴ almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo quanto previsto al comma 1 bis per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia;

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;

d) almeno un locale ad uso comune;

e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

1 bis.⁵ Gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005 devono avere:

a) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;

b) servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.

2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'articolo 27 comma 2 del testo unico;

b) almeno un locale per uso comune;

c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

3. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla cen-

tralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli minimi di cui all'articolo 14.

4. Le residenze turistico-alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 13⁶ Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.

2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.

3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria

1.⁷ I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva.

2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 15⁸ Camere

1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera adibita al pernottamento della clientela può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano

soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di “suite”.

3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

- a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;
- b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;
- c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
- d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.

Art. 16

Unità abitative

1. Si intende per unità abitativa l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.

2 bis.⁹ Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate al comma 3 dell'articolo 34bis del testo unico; la superficie minima del locale cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell'articolo 15.

Art. 17

Dipendenze

1. Sono definite dipendenze i locali destinati all'alloggio dei clienti, collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, distanti di norma non più di cinquanta metri. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di clas-

sificazione della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre; inoltre la distanza dalla casa madre non sia di norma superiore ai venti metri e il percorso tra i due stabili sia protetto e realizzato in modo che risulti la continuità con la struttura principale;

b) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre. La dipendenza deve inoltre disporre di una saletta per la prima colazione e di un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato nella casa madre.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione attribuito alla dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere/unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.

4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

Art.18¹⁰

Informazioni relative alla struttura

1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.

2. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

Art. 19

Accesso di animali

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Art. 20¹¹

Denuncia inizio attività

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione e la classificazione della struttura;
- c) i periodi di apertura;
- d) il numero delle camere e delle unità abitative;
- e) la capacità ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie e dei letti aggiunti;
- f) le attività di ristorazione presenti nell'esercizio e le eventuali dipendenze di cui all'articolo 17.

5 Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

7. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi, eventualmente, i nuovi periodi di apertura.

Sezione seconda

Campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici,
aree di sosta

Art. 21

Disposizioni generali

1. I campeggi, i parchi di vacanza, i villaggi turistici

e le aree di sosta devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

2.¹² I campeggi, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati rispettivamente negli allegati E e F. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.

3. Le aree di sosta devono possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, i requisiti elencati nell'allegato G.

Art. 22

Area di pertinenza della struttura

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.

2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al dieci per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.

3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.

4. L'area di pertinenza dell'esercizio deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono non essere recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

5. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di spaccio. L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro.

Art. 23

Accesso, viabilità e parcheggio

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi

devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido o con rifinitura in asfalto in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.

3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino ad un minimo di capacità pari al cinque per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di metri quadrati dieci.

4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il Comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 24

Servizio di sorveglianza e di ricevimento

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza mediante l'utilizzazione di idonei impianti all'uopo installati.

2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un locale apposito all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.

3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 25

Piazzole

1. Si intende per piazzola la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.

2. Si intende per equipaggio l'insieme delle persone che chiedono di usufruire insieme di una piazzola.

3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione,

da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.

4. ¹³ E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura. Nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati è consentita la suddivisione in tre settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.

5. ¹⁴ In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati, ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.

6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.

7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata al Comune.

8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito negli allegati E per i campeggi e i parchi di vacanza e F per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a sessanta metri quadrati.

10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi

altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 26

Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi

1. Le strutture installate dal titolare o gestore, messe a disposizione per la sosta e il soggiorno del turista, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
- b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
- c) servizi igienici composti da wc, lavandino e doccia;
- d) presa di corrente all'interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
- e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.
- f) superficie coperta non inferiore a tre metri quadrati per persona e non superiore al cinquanta per cento dell'intera superficie della piazzola.

2. Nei campeggi le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. E' consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.

3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

4. Le strutture allestite negli esercizi con apertura invernale o situati oltre i settecento metri sul livello del mare devono essere dotate di impianto di riscaldamento.

Art. 27

Capacità ricettiva

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 28

Pronto soccorso

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda unità sanitaria locale.

2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.

3. Ogni struttura ricettiva deve disporre di un medico reperibile a chiamata in tempi brevi.

Art. 29

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire la erogazione minima giornaliera non inferiore a litri novanta per ospite, di cui almeno cinquanta litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere in ogni caso assicurata una riserva d'acqua pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato in relazione alla capacità ricettiva autorizzata.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva. La presenza di tale impianto è sostitutiva della riserva d'acqua di cui al comma 1.

3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.

5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle piazzole cui sono destinati.

10. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono possedere una superficie minima di metri quadrati. 0,80 e porta chiudibile dall'interno.

11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.

12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a metri quadrati 0,80, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti, nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.

14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.

15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni cento persone ospitabili.

Art. 30

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).

2. I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.

Art. 31

Smaltimento dei rifiuti

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria, realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal Comune.

3. In assenza di specifiche disposizioni del Comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di cento metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.

4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 32¹⁵

Impianto telefonico (Abrogato)

Art. 33¹⁶

Accesso di animali

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere tenuti al di fuori dei locali di uso comune e custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Art. 34¹⁷

Denuncia inizio attività

1. La denuncia inizio attività per l'esercizio delle

strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione e la classificazione della struttura;
- c) i periodi di apertura del complesso;
- d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
- e) la capacità ricettiva massima consentita;
- f) le attività commerciali e di ristorazione presenti nell'esercizio.

5. Eventuali variazioni della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

7. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.

8. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

9. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

10. In caso di attività non continuativa, il titolare della

struttura, prima della riapertura, comunica al comune le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia di inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto è trasmesso al comune, prima della riapertura, un certificato di analisi attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione eseguito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato.

Capo II

Altre strutture ricettive

Art. 35¹⁸

Case per ferie

1. Le case per ferie, di cui all'articolo 47, comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;

b) un'altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;

c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;

f) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali prescritti dall'autorità sanitaria.

g) possibilità di utilizzo del telefono della struttura.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2

lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

4. La denuncia inizio attività indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti di enti o aziende e loro familiari, soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni, persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici od organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.

5. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) portineria, almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
- e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
- f) televisore ad uso comune;
- g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore.

Art. 36¹⁹
Ostelli per la gioventù

1. Gli ostelli per la gioventù di cui all'articolo 48 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 35 del presente regolamento per le case per ferie salvo quanto indicato nel presente articolo.

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di metri quadrati 8; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 35, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

4. Negli ostelli deve essere altresì assicurata la conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento e deve essere presente un'area a disposizione degli ospiti dotata di uno o più computer con collegamento ad internet.

Art. 37
Rifugi Alpini

1. I rifugi alpini di cui all'articolo 49 del testo unico

devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

- a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
- e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).

2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.

3.²⁰ Il rifugio dispone di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.

Art. 38
Rifugi escursionistici

1. I rifugi escursionistici di cui all'articolo 47 comma 2 del testo unico devono possedere gli stessi requisiti previsti per le case per ferie.

2. L'autorizzazione indica le persone che di norma possono essere ospitate nel rifugio escursionistico, quali: soci di associazione; soggetti individuati in apposite convenzioni con enti che operano nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo.

3.²¹ Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 39
Affittacamere

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

4.²² Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati

di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.

6. ²³ Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) addetto sempre reperibile.

7. ²⁴ (Abrogato)

Art. 40

Case e appartamenti per vacanze

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti strutturali e igienico - edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

2. ²⁵ Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) addetto sempre reperibile;
- e) recapito e ricevimento degli ospiti;
- f) televisore;
- g) frigorifero;
- h) manutenzione dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.

3. ²⁶ (Abrogato)

Art. 41 ²⁷

Residenze d'epoca

1. Nella gestione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:

- a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
- b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative;

- c) portineria almeno dodici ore al giorno;
- d) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
- e) televisore ad uso comune;
- f) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
- g) possibilità utilizzo del telefono della struttura;
- h) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana.

2. Alle residenze d'epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere.

Art. 42 ²⁸

Residence

1. I residence di cui all'articolo 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienicoedilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;
- b) i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007 nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni, il portierato, situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati, deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso festivi.

3. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

4. I residence sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 42 bis²⁹
Denuncia inizio attività

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è presentata al comune in cui è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

3. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.

4. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

5. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

6. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.

7. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

Capo III
Stabilimenti balneari

Art. 43
Disposizioni Generali

1. Gli stabilimenti balneari di cui al presente capo sono strutture delimitate, attrezzate prevalentemente per la balneazione, a gestione unitaria.

2. Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

3. Qualora lo stabilimento balneare anticipi l'apertura rispetto al 1° giugno, i prezzi relativi saranno comunicati con gli stessi termini indicati nell'articolo 76 comma 2 del testo unico.

Art. 44³⁰
Requisiti minimi

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina;

c) servizi igienici ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno;

d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso, deve essere mantenuta in buono stato di pulizia;

e) una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;

f) una cassetta di primo soccorso contenente i materiali prescritti dall'autorità sanitaria;

g) custodia valori da parte del gestore.

2. Per punto ombra s'intende la superficie dell'arenile riparata dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

3. Il gestore dello stabilimento, a richiesta dell'ospite portatore di handicap, deve attivarsi, anche tenuto conto della morfologia del terreno, mediante apposita strumentazione o con l'ausilio di personale, a rendere fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l'accesso al mare.

Art. 44 bis³¹

Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative

1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio

di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1 esistenti e regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare al comune, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Art. 45

Informazioni relative alla struttura

1. Presso lo stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione, l'indicazione del livello di classificazione. Con atto del dirigente del competente ufficio regionale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le caratteristiche (forma, colore ed altri elementi distintivi) della simbologia delle stelle marine di cui all'articolo 69 comma 3 del testo unico.

2. ³² All'interno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile copia del titolo abilitativo nonché la tabella dei prezzi.

Art. 46 ³³

Denuncia inizio attività

1. La denuncia inizio attività per l'apertura di uno stabilimento balneare è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia allegando relazioni e planimetrie

della struttura. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. Nella denuncia inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione della struttura;
- c) i periodi di apertura del complesso;
- d) il numero delle cabine;
- e) le attività di somministrazione presenti nell'esercizio.

4. All'inizio della stagione balneare il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura.

Art. 46 bis ³⁴

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari

1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

3. L'esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

6. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine

pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

7. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) ed a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 47³⁵

Classificazione
(Abrogato)

Art. 48³⁶

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attività
(Abrogato)

TITOLO III bis³⁷

PROFESSIONI DEL TURISMO

Art. 48 bis³⁸

Esame di abilitazione per guida turistica

1. I titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica di cui all'articolo 101, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- d) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- e) laurea in architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- f) laurea in scienza del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- g) altra laurea, ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento dell'esame di storia dell'arte.

2. Possono, altresì accedere all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.

Art. 48 ter³⁹

Esame di abilitazione per guida ambientale

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, i titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:

- a) laurea in geologia o scienze naturali, compresi difesa del suolo, georisorse, ambiente, o in scienze biologiche;
- b) laurea in scienze forestali e ambientali;
- c) laurea in scienze agrarie;
- d) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) laurea in scienze motorie;
- f) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità.

2. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di una delle laurea di cui al comma 1 è necessario dimostrare un'esperienza almeno biennale nel settore dell'equitazione.

3. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di laurea in scienze motorie o equipollente, comprendente il superamento di un esame in disciplina natatoria, accompagnato da esperienza almeno biennale nel settore dell'immersione subacquea.

Art. 48 quater⁴⁰

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame per coloro che vi accedono ai sensi dell'articolo 48bis e 48ter è nominata dalla provincia ed è composta da:

- a) un rappresentante della provincia, con funzioni di presidente;
- b) due esperti nel settore, designati dalla provincia;
- c) due esperti nel settore, designati dalle associazioni di categoria delle guide turistiche o delle guide ambientali.

2. In caso di concomitanza con l'esame finale dei corsi di cui agli articoli 101 e 121 del testo unico, la composizione della commissione, unica per i due tipi di esame, è integrata con le figure mancanti rispetto ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e gli esperti nel settore di cui al comma 1, sono individuati all'infuori dei docenti del corso.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Norma di salvaguardia

1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti dalle imprese turistiche all'entrata in vigore del testo unico, previo adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.

Art. 49 bis⁴¹

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.

2. Il termine di adeguamento è il 31 dicembre 2012⁴² per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:

- 1) articolo 12, comma 1 lettera b);
- 2) articolo 39, comma 4;
- 3) articolo 41, comma 1, lettera d);
- 4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1;
- 5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;
- 6) allegato E: punto 2.4.2;
- 7) allegato F: punto 2.4.1;
- 8) allegato H punto 1.10.

Art. 50

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) Regolamento regionale 31 agosto 1998, n. 3 "Regolamento di attuazione della L.R. 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive relativo a campeggi e parchi di vacanza, villaggi turistici, aree di sosta";

b) Regolamento regionale 26 novembre 1998, n. 5 "Regolamento di attuazione della L.R. 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive relativo ad alberghi e residenze turistico-alberghiere".

c) Regolamento regionale 22 marzo 2000, n. 1 "Regolamento di esecuzione della L.R. 14 ottobre 1999, n. 54 - Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo".

SEGUONO ALLEGATI

- 2 Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 3 Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 4 Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 87/R.
- 5 Comma inserito dall'art. 1 del d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 87/R.
- 6 Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 7 Comma così sostituito dall'art. 5 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 8 Articolo così sostituito dall'art. 6 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 9 Comma inserito dall'art. 7 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 10 Articolo così sostituito dall'art. 8 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 11 Articolo così sostituito dall'art. 9 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 12 Comma così sostituito dall'art. 10 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 13 Comma così sostituito dall'art. 11 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 14 Comma così sostituito dall'art. 11 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 15 Articolo abrogato dall'art. 12 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 16 Articolo così sostituito dall'art. 13 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 17 Articolo così sostituito dall'art. 14 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 18 Articolo così sostituito dall'art. 15 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 19 Articolo così sostituito dall'art. 16 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 20 Comma così sostituito dall'art. 17 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 21 Comma così sostituito dall'art. 18 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 22 Comma così sostituito dall'art. 19 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 23 Comma così sostituito dall'art. 19 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 24 Comma abrogato dall'art. 19 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 25 Comma così sostituito dall'art. 20 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 26 Comma abrogato dall'art. 20 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 27 Articolo così sostituito dall'art. 21 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 28 Articolo così sostituito dall'art. 22 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 29 Articolo inserito dall'art. 23 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
- 30 Articolo così sostituito dall'art. 24 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

1 Comma così sostituito dall'art. 1 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

31 Articolo inserito dall'art. 1 del d.p.g.r. 24 settembre 2013, n. 52/R.
32 Comma così sostituito dall'art. 25 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
33 Articolo così sostituito dall'art. 26 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
34 Articolo inserito dall'art. 2 del d.p.g.r. 24 settembre 2013, n. 52/R.
35 Articolo abrogato dall'art. 27 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
36 Articolo già modificato dall'art. 1 del d.p.g.r. 9 aprile 2003, n. 20/R, e da ultimo abrogato dall'art. 28 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

37 Titolo inserito dall'art. 29 del del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
38 Articolo inserito dall'art. 30 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
39 Articolo inserito dall'art. 31 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
40 Articolo inserito dall'art. 32 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
41 Articolo inserito dall'art. 33 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
42 Parole così sostituite dapprima dall'art. 1 del d.p.g.r. 4 giugno 2009, n. 27/R, poi dall'art. 1 del d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 3/R e infine dall'art. 1 del d.p.g.r. 28 dicembre 2011, n. 70/R.I

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE E STANDARD TECNICI DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA.

1. Uffici di informazione regionale

a) Localizzazione e accessibilità

Gli uffici di informazione regionale devono essere situati in luoghi centrali, facilmente raggiungibili da ogni punto di accesso alla località, ovvero essere situati nell'ambito di infrastrutture (porti, aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie) ed essere opportunamente segnalati.

Per la realizzazione di nuovi uffici deve essere verificata la disponibilità, nelle vicinanze, di aree destinate a parcheggio. Tale condizione non si applica agli uffici da localizzare nei centri storici o in aree pedonali o a limitazione di traffico.

b) Insegne

Ogni ufficio deve riportare all'esterno le insegne necessarie a garantire la localizzazione dello stesso dalle principali direttrici di arrivo. Gli uffici devono essere contrassegnati anche internamente dall'apposito segno distintivo.

c) Caratteristiche delle strutture

La superficie destinata al pubblico non può, di norma, essere inferiore a venti metri quadrati. I locali devono essere in perfetto stato di manutenzione.

d) Distribuzione delle funzioni e arredi

Deve essere presente una zona espressamente riservata al ricevimento dell'utenza, dotata di una zona per l'attesa.

Nella distribuzione degli spazi destinati alle funzioni di contatto tra l'utenza e il personale addetto all'informazione e nel relativo arredamento, si deve tenere conto dell'esigenza di garantire le migliori condizioni di accoglienza, ricercando soluzioni che non creino una marcata separazione tra turisti e addetti.

Gli arredi devono essere caratterizzati da una adeguata omogeneità e coerenza di stile e devono essere mantenuti in ottimo stato di conservazione.

L'area destinata all'attesa deve essere dotata di poltroncine (o divanetti) e tavolini bassi sui quali sia possibile tenere in distribuzione e/o consultazione materiale informativo sull'ambito territoriale di riferimento e in genere sulla Toscana.

e) ¹ Dotazioni

Gli uffici devono essere dotati di almeno due personal computer con modem, accesso a Internet, una stampante a colori, telefono con segreteria telefonica, telefax e fotocopiatrice.

La segreteria telefonica deve essere impostata in modo da fornire, in almeno due lingue, nei momenti di chiusura degli uffici, l'indicazione degli orari rispettati dall'ufficio o il numero di altro uffi-

cio al quale rivolgersi.

Nella zona di attesa deve essere presente almeno un televisore collegato a video-lettore azionabile a distanza dagli addetti per la diffusione di "video".

Nell'area di attesa devono essere collocate cartine relative alla località nelle quali risultino in evidenza gli uffici di informazione turistica e devono essere esposti calendari aggiornati degli eventi in programma e numeri di telefono utili (numeri di soccorso, consolati, ecc.).

2. Uffici di informazione locale

a) Localizzazione e accessibilità

Sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità dell'attrattiva turistica. Gli uffici devono essere opportunamente segnalati.

b) Caratteristiche delle strutture e delle dotazioni

La superficie degli uffici non può, di norma, essere inferiore a dieci metri quadrati. I locali devono essere in perfetto stato di manutenzione.

Gli uffici devono essere dotati di telefono con segreteria telefonica e telefax.

c) Insegne.

Gli uffici di informazione locali devono essere contrassegnati, internamente ed esternamente dall'apposito segno distintivo.

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE E STANDARD RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

1. Servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale

Presso gli uffici di informazione regionale, sono fornite informazioni in merito all'offerta turistica relativa all'ambito territoriale dove ha sede l'ufficio e in generale sull'offerta turistica del territorio regionale.

a) Orari di apertura

Gli uffici di informazione e accoglienza turistica regionale sono aperti per tutto l'anno. Può essere tuttavia previsto un periodo di chiusura non superiore a quindici giorni l'anno.

Gli orari di apertura possono essere articolati nelle seguenti fasce:

1. continuativo, con apertura per almeno dieci ore al giorno;
2. spezzato, con apertura per almeno dieci ore al giorno con interruzione del servizio per non più di due ore, tra le ore 12,00 e le ore 16,00.

Differenti fasce di orario possono essere adottate per particolari periodi dell'anno o in particolari giorni della settimana in relazione alle esigenze dell'utenza turistica.

Gli orari devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno e sempre riportati nel materiale informativo dopo l'indirizzo dell'ufficio.

b)² Personale

In ogni ufficio di informazione regionale deve essere assicurata, nei periodi di alta stagione, la presenza contemporanea di due addetti all'accoglienza e informazione per tutta la durata dell'orario di apertura.

Il personale addetto agli uffici di informazione regionale deve possedere il diploma di scuola media superiore e conoscere almeno due lingue straniere di cui almeno una compresa tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese. Deve inoltre saper operare con gli strumenti informatici e telematici.

Il personale addetto agli uffici di informazione regionale deve essere sottoposto periodicamente a corsi di formazione per l'aggiornamento delle conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici.

c) Servizi di informazione e accoglienza

Gli addetti all'informazione devono fornire informazioni precise e dettagliate sui servizi turistici dell'ambito di appartenenza, con l'indicazione dei prezzi praticati, sui trasporti, sui pubblici esercizi, sulle strutture congressuali, sui servizi di pubblica utilità.

Gli addetti devono saper dare informazioni esaurienti sulle risorse storico-artistiche e naturalistiche e sulla relativa accessibilità, itinerari turistici, manifestazioni ed eventi, tempo libero e sport nell'ambito di appartenenza, indicando orari e localizzazioni.

Devono inoltre fornire informazioni generali sulle risorse turistiche e sull'offerta turistica dell'intera regione.

Il personale addetto deve fornire assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva ed eventualmente effettuare la prenotazione di strutture ricettive con i limiti previsti dal presente titolo.

Il personale addetto deve offrire assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per disservizi mettendo a disposizione specifici modelli e aiutando nella relativa compilazione.

Presso gli uffici di informazione regionale è distribuito e/o disponibile materiale informativo consistente in:

1. piantine delle località comprese nell'ambito di appartenenza, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi;
2. carta stradale della regione;
3. annuari delle strutture turistico-ricettive dell'ambito di appartenenza.

Possono inoltre essere fornite stampe di materiale informativo reperito mediante la rete telematica.

Nell'area destinata all'attesa, sui tavoli, sui banconi devono essere presenti apposite schede che incoraggino il visitatore ad esprimere la sua valutazione sul grado di soddisfacimento del servizio richiesto e a fornire suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

2. Servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Presso gli uffici di informazione locale sono fornite informazioni rispetto all'offerta turistica del territorio del Comune dove ha sede l'ufficio e in generale sull'offerta turistica nell'ambito territoriale.

a) Orari di apertura

Gli uffici di informazione locale sono aperti nei periodi di maggiore affluenza turistica. Gli orari di apertura possono essere: continuativo, spezzato, di sola mezza giornata.

Gli orari devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno.

b) Personale

Il personale addetto agli uffici di informazione locale deve possedere il diploma di scuola media superiore e deve conoscere almeno una lingua straniera tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese.

c) Servizi di informazione e accoglienza.

Gli uffici di informazione locale devono fornire informazioni precise e dettagliate sulle attrattive e sui servizi turistici del territorio comunale.

Devono inoltre fornire informazioni generali sulle risorse turistiche e sull'offerta turistica dell'ambito dell'A.P.T. di cui fanno territorialmente parte. Il personale addetto deve fornire assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva ed eventualmente effettuare la prenotazione di strutture ricettive con i limiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Gli uffici di informazione locale offrono assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per disservizi.

Presso gli uffici di informazione locale è distribuito e/o disponibile materiale informativo consisten-

te in:

1. piantine delle località comprese nel Comune o nei Comuni limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi;
2. carta stradale della regione
3. annuari delle strutture turistico-ricettive.

Nell'area destinata all'attesa, sui tavoli, sui banconi devono essere presenti apposite schede che incoraggino il visitatore ad esprimere la sua valutazione sul grado di soddisfacimento del servizio richiesto e a fornire suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

ALLEGATO C³

Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi

1 PRESTAZIONI						
LIVELLI DI CLASSIFICA						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stella	3 stella	4 stella	5 stella
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria -informazioni, a cura di personale addetto ¹	12	12	16	24	24
1.2	Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata	*	*	*		
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio	*	*	*	*	*
1.4	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a mezzo di carrello. Il carrello è a disposizione della clientela che potrà utilizzarlo senza ausilio del personale	12	12	16		
1.5	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto				16	24
1.6 Servizio di prima colazione						
	1.6.1 - In sala apposita o destinata anche alla ristorazione			*	*	*
	1.6.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi		*			
	1.6.3 - Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente				*	*
1.7 Servizio Bar						
	1.7.1 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune da parte di personale addetto				12	16
	1.7.2 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune			12		
	1.7.3 - Punto di ristoro, anche con distributore automatico, nei locali ad uso comune	*	*			

¹ Per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via prevalente.

	1.7.4 - Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nelle camere o unità abitative			12	16	16
1.8	Identificativi del personale					
	1.8.1 - Targhetta identificativa del personale addetto	*	*	*	*	*
	1.8.2 - Divise del personale addetto al ricevimento e al ristorante			*	*	*
1.9	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento ²	1	1	1	2	3
1.10 Cambio biancheria da bagno ³						
	1.10.1 - Cambio quotidiano			*	*	*
	1.10.2 - Cambio a giorni alterni	*	*			
1.11 <u>Cambio biancheria da letto</u> ⁴						
	1.11.1 - Cambio quotidiano				*	*
	1.11.2 - Cambio a giorni alterni		*	*		
	1.11.3 - Cambio ogni 3 giorni	*				
1.12 Servizio di lavanderia e stireria della biancheria per i clienti						
	1.12.1 - Con riconsegna nell'arco della giornata se consegnata entro le ore 9 antimeridiane					*
	1.12.2 - Con riconsegna entro le 24 ore				*	
1.13 Pulizia nelle camere o unità abitative						
	1.13.1 - Una volta a giorno	*	*	*		
	1.13.2 - Una volta al giorno con riassetto pomeridiano				*5	*
1.14	Servizi di parcheggio					
	1.14.1 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela, assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto, in garage dell'esercizio o in garage esterno					*
	1.14.2 - Posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche con convenzione ⁶			*	*	
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA						

² E' richiesta una conoscenza professionale della lingua non necessariamente documentata con titolo di studio. Negli alberghi a 4 e 5 stelle si richiede la conoscenza delle lingue estere distribuite fra tutto il personale addetto, con un minimo di due lingue estere conosciute da ciascuno.

³ Per "biancheria da bagno" si intendono gli asciugamani, i tappeti e le salviette. Il cambio della biancheria è effettuato con la frequenza indicata, salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente. Esso deve invece essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente indipendentemente dal periodo di permanenza.

⁴ Per "biancheria da letto" si intendono le lenzuola e le federe. Il cambio della biancheria è effettuato con la frequenza indicata, salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente. Esso deve invece essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente indipendentemente dal periodo di permanenza.

⁵ Per gli esercizi a 4 stelle il servizio sarà erogato su richiesta del cliente.

⁶ Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto da reperire con convenzione.

LIVELLI DI CLASSIFICA						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stella	3 stella	4 stella	5 stella
2.1	Locale bagno comune completo (dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme) ⁷					
	2.1.1 - Uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato		*			
	2.1.2 - Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato	*				
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio ⁸	*	*	*	*	*
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative ⁹				*	*
2.4	Ascensori ad uso della clientela (vedi nota 10)		*	*	*	*
2.5	Ascensori di servizio o montacarichi ¹⁰				*	*
2.6	Servizi di connessione					
	2.6.1- Televisione ad uso comune	*	*	*	*	*
	2.6.2 - Postazione ad uso comune dotata di PC con collegamento internet				*	*
	2.6.3 - Area comune con dotazione di accesso wi.fi ¹¹			*	*	*
2.7	Almeno una linea telefonica con apparecchio per uso comune	*	*	*	*	*
2.8	Servizio telefax			*	*	*
2.9	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela ¹²					
	2.9.1 - Almeno un locale, che può coincidere con la sala ristorante o il bar	*				
	2.9.2 - Uno o più locali (esclusa eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0.5 per ogni camera oltre la ventesima		*			
	2.9.3 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2			10%	20%	30%

⁷ In ogni struttura va comunque assicurato almeno un locale bagno comune (anche se non completo di vasca o doccia, sempre che ciascuna camera ne sia servita).

⁸ L'obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi alberghieri a 1, 2 o 3 stelle il cui periodo di apertura sia compreso solo tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per gli alberghi a 4 o 5 stelle per i quali l'obbligo sussiste sempre).

⁹ L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per gli alberghi ubicati sopra 500 m di altitudine.

¹⁰ Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per gli alberghi a 2 o 3 stelle situati in immobili esistenti l'obbligo sussiste solo per quelli con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).

¹¹ Requisito obbligatorio ove vi sia la presenza di banda larga certificata.

¹² Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi alberghieri ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni.

	2.9.4 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2 per gli esercizi di nuova realizzazione		10%	20%	30%	40%
	2.9.5 - Percentuale superficie minima della zona di ricevimento rispetto alle misure di cui al codice 2.9.3 (con il minimo di mq 25) ¹³				20%	20%
2.10	Bar					
	2.10.1 - Banco bar posto in locale appositamente attrezzato ¹⁴				*	*
	2.10.2 - Banco bar posto in locale comune ¹⁵			*		
2.11	Ristorante					
2.11.1	Posto in locale separato e distinto dagli altri locali comuni, utilizzabile anche come sala colazione					*
2.12	Sale separate					
	2.12.1 - Sala separata per soggiorno e svago				*	*
	2.12.2 - Sala separata per riunioni					*

3- DOTAZIONI E ATTREZZATURE DELLE CAMERE E DELLE UNITA' ABITATIVE						
LIVELLI DI CLASSIFICA						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stella	3 stella	4 stella	5 stella
3.1	Percentuale minima delle camere o unità abitative dotate di locale-bagno privato completo (dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, campanello di chiamata)	40% ¹⁶	60%	100%	100%	100%
3.2	Percentuale delle camere in cui il riscaldamento dell'ambiente è regolabile dal cliente				100%	100%
3.3	Percentuale delle camere o unità abitative in cui l'aria condizionata è regolabile dal cliente				100%	100%
3.4	Arredi e forniture delle camere ¹⁷					
	3.4.1 - Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino con punto luce, una sedia o poltrona per ciascun posto letto, illuminazione normale (a parete o a soffitto), tavolino con punto luce, un armadio, uno specchio, un cestino per rifiuti. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti.	*	*	*	*	*
	3.4.2 - Sgabello per bagagli		*	*	*	*

¹³ Per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.

¹⁴ Il banco bar si caratterizza per la presenza di dotazioni quali la macchina da caffè, il lavello, il frigo, l'acqua corrente.

¹⁵ Servizio assicurato 12 ore su 24.

¹⁶ Tale requisito è obbligatorio per le strutture di nuova costruzione.

¹⁷ Le prescrizioni contenute nel codice 3.4 valgono anche per le camere ubicate nelle unità abitative.

	3.4.3 - Uno scrittoio con punto luce per leggere che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti ¹⁸					*
	3.4.4 - Lavabo con specchio, presa di corrente nelle camere non servite da locale bagno privato	*	*			
	3.4.5 - Documentazione sull'albergo			*	*	*
	3.4.6 - Documentazione sulla zona e/o sugli eventi, fornita anche con mezzi informatici e con possibilità di stampa				*	*
	3.4.7 - Occorrente per scrivere e connessione internet attraverso rete wi-fi o cavo di collegamento			*	*	*
	3.4.8 - Angolo soggiorno arredato con almeno una poltrona o seduta in divano per ciascun posto letto					*
	3.4.9 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di televisione a colori			100%	100%	100%
	3.4.10 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di frigorifero			50%	100%	100%
	3.4.11 - Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza				50% ¹⁹	100%
	3.4.12 - Telefono		* ²⁰	*	*	*
	3.4.13 - Antenna satellitare				*	*
Dotazione dei locali bagno privati ²¹						
	3.5.1 - Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani, salvietta) tappetino, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti	*	*	*	*	*
	3.5.2 - Shampoo, bagno schiuma, cuffia per doccia			*	*	*
	3.5.3 - Asciugacapelli			*	*	*
	3.5.4 - Materiale pulizia scarpe (in assenza apparecchi automatici), spazzolino e dentifricio usa e getta o servizi alternativi				*	*
3.6	Camere o unità abitative insonorizzate				* ²²	*
3.7	Chiamata del personale					
	3.7.1 - Chiamata diretta a mezzo telefono			*	*	*
	3.7.2 - Chiamata con campanello o citofono	*	*			

¹⁸ Non lo stesso tavolino di cui al codice 3.4.1.

¹⁹ Possono essere cassette singole ubicate non all'interno delle camere ma in un unico locale dell'albergo.

²⁰ Negli alberghi a 2 stelle i telefoni in dotazione alle singole camere possono non essere abilitati alla chiamata esterna diretta.

²¹ Nelle camere non servite da locale bagno privato deve essere assicurata la dotazione privata del codice 3.5.1.

²² Solo per esercizi di nuova realizzazione

ALLEGATO D⁴

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

1 PRESTAZIONE DI SERVIZI		LIVELLI DI CLASSIFICA		
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria - informazioni, a cura di personale addetto ²³	12	16	24
1.2	Servizio di notte - Addetto disponibile a chiamata	*	*	
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori , assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio	*	*	*
1.4	Servizio di prima colazione			
	1.4.1. In sala apposita o destinata anche alla ristorazione			*
	1.4.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi		*	
1.5	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato per numero di ore		12	16
1.6	Divise per il personale		*	*
1.7	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento ²⁴	2	3	4
1.8	Cambio biancheria da bagno ²⁵			
	1.8.1 Cambio quotidiano		*	*
	1.8.2 Cambio a giorni alterni	*		
1.9	Cambio biancheria da letto ²⁶			
	1.9.1 - Cambio quotidiano			*
	1.9.2 - Cambio a giorni alterni		*	
	1.9.3 - Cambio ogni 3 giorni	*		
1.10	Servizio di lavanderia e stireria della biancheria per i clienti con riconsegna entro le 24 ore			*
1.11	Pulizia nelle camere o unità abitative			
	1.11.1 - Una volta al giorno	*	*	
	1.11.2 - Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano			*

²³ Negli esercizi classificati con 4 stelle per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva o prevalente. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

²⁴ E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.

²⁵ Per "biancheria da bagno si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

²⁶ Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe; Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

2 DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA						
DESCRIZIONE DEI REQUISITI				Livello di classifica		
				2 stelle	3 stelle	4 stelle
2.1	Almeno un locale bagno comune completo (dotato di: lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme) nella struttura (salvo immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm.)	*	*	*		
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio ²⁷	*	*	*		
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere / unità abitative ²⁸			*		
2.4	Ascensori ad uso della clientela ²⁹	*	*	*		
2.5	Ascensori di servizio o montacarichi (nota punto precedente)			*		
2.6	Televisore ad uso comune	*	*	*		
2.7	Linee telefoniche - Almeno una linea telefonica	*	*	*		
2.8	telefax ad uso comune		*	*		
2.9	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela ³⁰					
	2.9.1 Una sala per uso comune	*				
	2.9.2 - Uno o più locali (esclusa l'eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera o unità abitativa oltre la ventesima		*			
	2.9.3 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2			20%		
	2.9.4 - Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al codice 2.9.2, per gli esercizi di nuova realizzazione		10%	30%		
	2.9.5 Percentuale superficie minima della zona di ricevimento rispetto alle misure di cui al codice 2.9.3 (col minimo di mq.25) ³¹			20%		
2.10	Banco bar posto in locale appositamente attrezzato o in locale comune		*	*		
2.11	Sala ristorante posta in locale apposito			*		
2.12	Sala separata per soggiorno e svago			*		

27 L'obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi il cui periodo di apertura sia compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per le residenze a 4 stelle per le quali l'obbligo sussiste sempre).

28 L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per le residenze ubicate sopra 500 m di altitudine.

29 Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per le residenze a 2 o 3 stelle situate in immobili esistenti l'obbligo sussiste solo per quelle con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).

30 Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm..

31 Per gli immobili esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.

3 DOTAZIONI E ATTREZZATURE DELLE UNITA' ABITATIVE³²				
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	Livelli di classifica			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	
3.1	Composizione delle unità abitative : ³³			
	3.1.1	Monolocali attrezzati per cucina e pernottamento	*	
	3.1.2	Monolocali attrezzati per cucina , soggiorno e pernottamento		*
	3.1.3	Unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento		*
3.2	Dotazioni delle unità abitative :			
	3.2.1	Attrezzatura idonea alla preparazione e alla consumazione dei pasti	*	*
	3.2.2	Forno (anche a microonde)		*
	3.2.3	Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 3 stelle (da 3.4.1 a 3.4.5 e da 3.5.1 a 3.5.3)	*	
	3.2.4	Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 5 stelle (da 3.4.1 a 3.4.8 e da 3.5.1 a 3.5.3 e 3.5.5). Il punto 3.4.7 si applica solo alle R.T.A. a 4 stelle.		*
	3.2.5	Percentuale delle unità abitative in cui il riscaldamento dell'ambiente è regolabile dal cliente		100%
	3.2.6	Percentuale delle unità abitative in cui l'aria condizionata è regolabile dal cliente		100%
	3.2.7	Percentuale delle camere o unità abitative dotate di televisore a colori		100%
	3.2.8	Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza a muro ³⁴		50%
	3.2.9	- Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta		*
3.3	Camere o unità abitative insonorizzate			
3.4	3.4.1	Chiamata del personale diretta a mezzo telefono		*
	3.4.2	Chiamata a mezzo campanello o citofono	*	
	3.4.3	Parcheggio custodito (anche in garage esterno) ³⁵		*
	3.4.4	Posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi. ³⁶		*

³² Qualora siano presenti nella residenza turistico-alberghiera camere non dotate di servizio autonomo di cucina ai sensi dell'art. 27, comma 2 del testo unico, i loro requisiti devono corrispondere a quelli previsti per gli alberghi classificati con lo stesso numero di stelle. In caso di camere non servite da locale bagno privato deve anche essere rispettato il rapporto posti letto/locali bagno comuni.

³³ L'attrezzatura di cucina comprende almeno i seguenti elementi: piano di cottura, lavello con sgocciolatoio, frigorifero, contenitore per stoviglie.

³⁴ Possono essere cassette singole ubicate non all'interno delle camere ma in un unico locale dell'albergo

³⁵ Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di parcheggi custoditi.

³⁶ Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto.

ALLEGATO E⁵

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI E DEI PARCHI DI VACANZA

1 SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE					
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	livelli di classifica				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	
1.1	Parcheggio auto				
	Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio				30%
1.2	Aree libere per uso comune , espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del campeggio o del parco di vacanza ³⁷	10%	10%	10%	15%
1.3	Aree sistemate a giardino non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.2				*
1.4	Ombreggiatura naturale aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva sistemata a piazzole	10%	10%	20%	30%
1.5	Superficie media delle piazzole espressa in mq.	60	70	80	90
1.6	Superficie minima delle piazzole espressa in mq.	50	60	70 ³⁸	80
1.7	1.7.1 Possibilità utilizzo telefono della struttura	*	*	*	*
	1.7.2 Servizio telefax			*	*

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	livelli di classifica				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	
2.1	Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	1	2	3	3
2.2	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie				
	2.2.1 Due volte al giorno.	*	*	*	
	2.2.2 Quattro volte al giorno nei mesi di luglio e agosto.	*	*	*	
	2.2.3 Con addetti diurni permanenti o con idonea strumentazione meccanica automatica				*
2.3	Raccolta differenziata (nei comuni in cui è effettuata) e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti almeno una volta al giorno	*	*	*	*
2.4	Installazioni igienico sanitarie di uso comune				
	2.4.1 1 w.c. ogni 20 ospiti	*			

³⁷ Escluse le aree alla viabilità veicolare e pedonale.³⁸ 60 mq per i campeggi autorizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 83/97.

2.4.2	1 w.c. ogni 15 ospiti		* ³⁹	*	*
2.4.3	1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	*			
2.4.4	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti		*	*	
2.4.5	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti				*
2.4.6	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio	*	*		
2.4.7	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio			*	
2.4.8	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio.				*
2.4.9	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 50 ospiti	*			
2.4.10	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 40 ospiti		*		
2.4.11	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 30 ospiti			*	*
2.4.12	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti ⁴⁰	*			
2.4.13	1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti ⁴¹		*	*	
2.4.14	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (nota punto precedente)				*
2.4.15	Lavabiancheria ⁴²			*	*
2.4.16	Servizio di lavanderia e stireria				*
2.4.17	Asciugacapelli a muro (in ragione di almeno due per ogni zona servizi)			*	*
2.5	Erogazione acqua calda ⁴³				
2.5.1	In almeno il 30% delle docce chiuse	*	*		
2.5.2	In almeno il 30% di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria			*	
2.5.3	In almeno il 70% di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria				*
2.6	Dotazione delle piazzole con mezzo di pernottamento installato a cura della gestione				
2.6.1	Attrezzature per il soggiorno all'aperto composte da 2 poltroncine o sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone			*	*

³⁹ Per le strutture esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti..

⁴⁰ Nei campeggi in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.

⁴¹ Nei campeggi in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.

⁴² Una macchina lavabiancheria sostituisce tre lavatoi per panni.

⁴³ L'obbligo di erogazione dell'acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.

	2.6.2 Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale sul numero complessivo delle strutture stesse			50	100
2.7	Attrezzature di ristoro				
	2.7.1 Banco Bar	*			
	2.7.2 Bar in locale apposito		*	*	
	2.7.3 Bar in locale apposito, con tavolini e sedie				*
	2.7.4 Tavola calda o ristorante o ristorante self-service			*	*
	2.7.5 Uno o più ristoranti con numero di coperti non inferiori al 10 % della ricettività autorizzata				*
2.8	Attrezzature sportive (piscina , tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggi, campo di calcio, etc.)				
	2.8.1 Almeno una attrezzatura		*		
	2.8.2 Almeno due attrezzature			*	
	2.8.3 Almeno tre attrezzature tra cui almeno una a scelta fra tennis o piscina				*
2.9	Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti				
	2.9.1 Area di gioco per bambini	*			
	2.9.2 Parco giochi bambini		*		
	2.9.3 Parco giochi bambini con attività di animazione per almeno tre ore al giorno (l'attività di animazione può essere esclusa nei periodi bassa stagione ove è molto scarsa la presenza di bambini)			*	*
	2.9.4 Zona coperta di uso comune		*	*	*
	2.9.5 Locale TV separato				*
	2.9.6 Custodia valori in cassaforte	*	*	*	*

ALLEGATO F⁶

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE			
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	livelli di classifica		
	2 stelle	3 stelle	4 stelle

1.1	Parcheggio auto Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio			30%
1.2	Aree libere per uso comune , espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico ⁴⁴	10%	10%	15%
1.3	Aree sistemate a giardino non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.2			*
1.4	Ombreggiatura naturale delle aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico	10%	20%	30%
1.5	Superficie media delle piazzole espressa in mq.	70	80	90
1.6	Superficie minima delle piazzole espressa in mq.	60	70	80
1.7	Impianto telefonico per uso comune ⁴⁵			
	1.7.1 Con una linea esterna e cabina ogni 400 ospiti autorizzati	*	*	*
	1.7.2 Servizio telefax		*	*

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI			
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	livelli di classifica		
	2 stelle	3 stelle	4 stelle

2.1	Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	1	2	3
2.2				
	2.2.1 Due volte al giorno (Quattro volte al giorno)	*	*	
	2.2.2 Con addetti diurni permanenti o con idonea strumentazione meccanica automatica			*
2.3	Raccolta differenziata (nei comuni in cui è effettuata) e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti, almeno una volta al giorno	*	*	*
2.4	Installazioni igienico sanitarie di uso comune ⁴⁶			

⁴⁴ Escluse le aree destinate alla viabilità veicolare e pedonale.

⁴⁵ Ove non sia possibile l'installazione di impianto telefonico, dev'essere presente un servizio di collegamento a mezzo di radio rice-trasmittente o telefono cellulare appositamente dedicato a tale scopo.

⁴⁶ Non si deve tenere conto delle persone ospitate in piazzole dotate di installazioni igienico sanitarie riservate. Se tutte le piazzole ne sono fornite, occorre una installazione igienico sanitaria ogni 100 persone ospitabili.

	2.4.1 1 w.c. ogni 15 ospiti	* ⁴⁷	*	*
	2.4.2 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	*	*	
	2.4.3 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti			*
	2.4.4 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio	*		
	2.4.5 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio		*	
	2.4.6 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio			*
	2.4.7 1 lavabo per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio ogni 40 ospiti	*		
	2.4.8 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio ogni 30 ospiti		*	*
	2.4.9 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti ⁴⁸	*	*	
	2.4.10 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (nota punto precedente)			*
	2.4.11 Lavabiancheria ad uso degli ospiti ⁴⁹		*	*
	2.4.12 Servizio di lavanderia e stireria			*
	2.4.13 Asciugacapelli a muro (almeno due in ogni zona servizi)		*	*
2.5	Erogazione acqua calda ⁵⁰			
	2.5.1 In almeno il 30% delle docce chiuse	*		
	2.5.2 In almeno il 30% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria		*	
	2.5.3 In almeno il 70% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria			*
2.6	Dotazione delle piazzole con mezzo di pernottamento installato a cura della gestione			
	2.6.1 Attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due poltroncine o sedie a sdraio , 2 sedie , 1 tavolo, 1 ombrellone..		*	*
	2.6.2 Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale del numero complessivo delle piazzole stesse.	30%	60%	100%
2.7	Attrezzature di ristoro			
	2.7.1 Bar in locale apposito	*	*	
	2.7.2 Bar in locale apposito con tavolini e sedie			*
	2.7.3 Tavola calda o ristorante o ristorante self-service		*	*

⁴⁷ Per le strutture esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti..

⁴⁸ Nei villaggi turistici in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.

⁴⁹ Una macchina lavabiancheria sostituisce tre lavatrici.

⁵⁰ L'obbligo di erogazione dell'acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.

2.8	Attrezzature sportive (piscina , tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggi, campo di calcio, ecc).			
	2.8.1 Almeno una attrezzatura	*		
	2.8.2 Almeno due attrezzature		*	
	2.8.3 Almeno tre attrezzature tra cui almeno una A scelta tra tennis e piscina			*
2.9	Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti			
	2.9.1 Parco giochi bambini	*		
	2.9.2 Parco giochi bambini con attività di animazione per almeno tre ore al giorno (l'attività di animazione può essere esclusa nei periodi bassa stagione ove è molto scarsa la presenza di bambini)		*	*
	2.9.3 Zona coperta di uso comune	*	*	*
	2.9.4 Locale TV separato			*
	2.9.5 Scomparti frigoriferi o mini-frigoriferi individuali per conservazione alimenti e bevande degli ospiti qualora le strutture allestite non ne siano dotate			*
	2.9.6 Custodia valori in cassaforte	*	*	*

ALLEGATO G ⁷

REQUISITI OBBLIGATORI PER LE AREE DI SOSTA

1 – SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	
1.1	Carta dettagliata del territorio e dei servizi ottenibili, nella zona esposta all'ingresso dell'area ⁵¹
1.2	Impianto telefonico di uso comune con almeno una linea esterna e cabina ⁵²
2 – SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI	
DESCRIZIONE DEI REQUISITI	
2.1	Pulizia ordinaria delle installazioni igienico-sanitarie a cura di almeno un addetto permanente
2.2	Installazioni igienico sanitarie di uso comune
	2.2.1 1 w.c. ogni 25 ospiti
	2.2.2 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti
	2.2.3 1 lavabo ogni 20 ospiti
	2.2.4 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti
	2.2.5 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti
2.3	Erogazione acqua calda in almeno il 50% delle docce chiuse e delle altre installazioni igienico-sanitarie (esclusa la voce 2.2.1)

⁵¹ Devono essere indicati, qualora esistenti, i seguenti servizi: 1) linee e stazioni ferroviarie, 2) fermate di autobus locali e di linea, 3) stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale, 4) farmacie, presidi sanitari, ospedali, 5) ufficio postale, 6) punti di informazione e assistenza turistica, 7) banche.

⁵² Ove non sia possibile l'installazione di impianto telefonico, deve essere presente un servizio di collegamento a mezzo di radio rice-trasmittente o telefono cellulare appositamente dedicato a tale scopo.

ALLEGATO H⁸

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCE

1 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
DESCRIZIONE DEI REQUISITI		LIVELLI DI CLASSIFICA		
		2 chiavi	3 chiavi	4 chiavi
1.1	Fornitura di energia elettrica e/o gas, acqua corrente calda e fredda	☞	☞	☞
1.2	Numero di ore giornaliere (esclusi festivi) in cui sia assicurato il servizio di ricevimento a cura di personale addetto	8	10	14
1.3	Portiere di notte: addetto disponibile a chiamata	☞	☞	☞
1.4	Servizio di custodia valori : assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio, oppure a mezzo di cassetta di sicurezza a muro all'interno dell'unità abitativa	☞	☞	☞
1.5	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto al servizio di ricevimento ⁵³	1	2	3
1.6	Cambio biancheria da bagno ⁵⁴ e da letto ⁵⁵ :			
	1.6.1 - Cambio due volte la settimana		☞	☞
	1.6.2 - Cambio una volta la settimana	☞		
1.7	Pulizia nelle unità abitative:			
	1.7.1 - Tre volte la settimana			☞
	1.7.2 - Due volte la settimana		☞	
	1.7.3 - Una volta la settimana	☞		
1.8	Asporto dei rifiuti dal punto centralizzato (escluso le zone in cui opera servizio pubblico)	☞	☞	☞
1.9	Servizio di Parcheggio per veicoli della clientela in garage dell'esercizio o in garage esterno			☞
1.10	Posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi. Per gli esercizi esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona ci sia disponibilità di posti auto.		☞	
1.11	Lavanderia e stireria a richiesta			☞

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE		2 chiavi	3 chiavi	4 chiavi
DESCRIZIONE DEI REQUISITI				

2.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio ⁵⁶	☞	☞	☞
-----	---	---	---	---

⁵³ E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.

⁵⁴ Per "biancheria da bagno si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

⁵⁵ Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.

⁵⁶ L'obbligo di riscaldamento non sussiste per i residence di 2^A o 3^A categoria il cui periodo di apertura sia compreso solo tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per quelli di 1^A categoria per i quali l'obbligo sussiste sempre).

2.2	Impianto di aria condizionata ⁵⁷			0-1
2.3	Televisore in appartamenti		100%	100%
2.4	Telefono in ogni appartamento			0-1
2.5	Locale di ricevimento della clientela ⁵⁸	0-1	0-1	0-1
2.6	Riscaldamento dell'ambiente regolabile dal cliente			0-1
2.7	Aria condizionata regolabile dal cliente			0-1
2.8	Arredi e forniture delle camere:			
	2.8.1 - Letto, una sedia per ciascun posto letto (sostituibile con una poltrona), illuminazione normale (a parete o a soffitto), tavolino e/o comodino, un armadio, uno specchio, lampade o appliques da comodino. Tavolini e/o comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti	0-1	0-1	0-1
	2.8.2 - Uno scrittoio con punto luce per leggere o scrivere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti dotato di occorrente per scrivere. Documentazione sul residence e sulla zona		0-1	0-1
2.9	Dotazione del locale bagno:			
	2.9.1 - Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani, salvietta), tappetino, saponetta, carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.	0-1	0-1	0-1
	2.9.2 - Shampoo, bagno schiuma o sali da bagno, cuffia per doccia		0-1	0-1
	2.9.3 - Asciugacapelli		0-1	0-1
2.10	2.10.1 Attrezzature di cucina/angolo cottura: mobilio, frigorifero, aspirazione, stoviglie per la preparazione e consumazione dei pasti, piano di cottura, lavello, contenitore per stoviglie, occorrente per pulire, sacchetti rifiuti	0-1	0-1	0-1
	2.10.2 Lavastoviglie ⁵⁹			0-1
2.11	Attrezzature della zona pranzo: tavolo o piano d'appoggio, sedie	0-1	0-1	0-1
2.12	Attrezzature della zona soggiorno: posti a sedere in divano o divano letto o in poltrona	0-1	0-1	0-1
2.13	Ascensore ad uso della clientela ⁶⁰		0-1	0-1

⁵⁷ L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per i residence ubicati sopra 500 m di altitudine.

⁵⁸ Gli obblighi di cui al presente codice non si applicano ai residence ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29.10.1999, n. 490 e ss. mm.

⁵⁹ Per le strutture esistenti l'obbligo non sussiste se l'installazione richiede notevoli opere di adeguamento.

⁶⁰ L'obbligo sussiste per le unità abitative poste almeno al secondo piano (escluso il pianterreno). Per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente e amministrativamente realizzabile.

ALLEGATO I⁹
(Abrogato)

¹ Lettera così sostituita dall'art. 34 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

² Lettera così sostituita dall'art. 35 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

³ Allegato già sostituito dall'art. 36 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, ed ora ulteriormente sostituito dall'art. 2 del d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 87/R.

⁴ Allegato sostituito dall'art. 37 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

⁵ Allegato sostituito dall'art. 38 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

⁶ Allegato sostituito dall'art. 39 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

⁷ Allegato sostituito dall'art. 40 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

⁸ Allegato sostituito dall'art. 41 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

⁹ Allegato abrogato dall'art. 42 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631